

Mercoledì 17 settembre 2014

P8_TA(2014)0019

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona – Spagna

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona, presentata dalla Spagna) (COM(2014)0456 – C8-0099/2014 – 2014/2054(BUD))

(2016/C 234/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0456 – C8-0099/2014),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0006/2014),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o sono stati licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- C. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito a 904 licenziamenti avvenuti in 661 imprese operanti nella divisione 56 NACE Rev. 2 (Attività di servizi di ristorazione) ⁽⁴⁾ nella regione NUTS 2 dell'Aragona (ES24), con 280 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG, nel corso del periodo di riferimento compreso tra il 1° marzo 2013 e il 1° dicembre 2013;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Mercoledì 17 settembre 2014

- D. considerando che secondo le autorità spagnole i licenziamenti sono principalmente imputabili alla diminuzione significativa del consumo di alimenti e bevande, in particolare del consumo fuori casa, dovuta al rallentamento dell'economia, all'aumento delle imposte, segnatamente l'IVA, e alla contrazione dei salari;
- E. considerando che i lavoratori colpiti dalle misure sono per il 65,36 % donne e per il 34,64 % uomini; considerando che l'ampia maggioranza (82,86 %) dei lavoratori si colloca nella fascia di età fra i 25 e i 54 anni; che il 9,29 % dei lavoratori ha dai 15 ai 24 anni;
- F. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
 2. constata che le autorità spagnole hanno presentato la loro domanda di contributo finanziario del FEG il 21 febbraio 2014 e che l'hanno integrata con informazioni aggiuntive fino al 18 aprile 2014, e che la Commissione ha presentato la sua valutazione il 10 luglio 2014; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata cinque mesi;
 3. osserva che i licenziamenti in 661 imprese operanti nella divisione 56 della NACE Rev. 2 (Attività di servizi di ristorazione) sono legati alla crisi economica e finanziaria mondiale, dal momento che la diminuzione del reddito medio e il calo dei consumi delle famiglie in Spagna hanno determinato una riduzione complessiva della domanda di prodotti alimentari e bevande;
 4. rileva che dei 904 beneficiari ammissibili solo 280, secondo le previsioni, dovrebbero partecipare alle azioni proposte; ritiene che in regioni con elevati tassi di disoccupazione il numero dei partecipanti alle azioni di formazione e di riconversione dovrebbe essere più alto;
 5. rileva che i 904 licenziamenti aggraveranno ulteriormente la difficile situazione occupazionale in Aragona, dove il tasso di disoccupazione è cresciuto rapidamente passando dal 4,2 % nel dicembre 2007 al 18,4 % nel dicembre 2013;
 6. constata che molte ditte hanno licenziato solo una persona;
 7. accoglie con favore il fatto che il 21 febbraio 2014 le autorità spagnole hanno iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati;
 8. osserva che in seguito ai licenziamenti nei settori della costruzione e del commercio al dettaglio in Aragona, la Spagna ha presentato due domande a favore di tale regione, a maggio 2010 ⁽¹⁾ e a dicembre 2011 ⁽²⁾, per ottenere un contributo finanziario del FEG.
 9. osserva che 100 partecipanti possono ricevere un sussidio salariale di 200 euro per un periodo massimo di 3 mesi per favorire il loro reinserimento occupazionale; rileva che i contratti di lavoro di questi partecipanti dovrebbero offrire prospettive favorevoli anche dopo la fine del versamento del sussidio salariale;
 10. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure a favore dei lavoratori licenziati quali orientamento, consulenza e ricerca di un lavoro, formazione e riqualificazione, reinserimento nel mondo del lavoro e incentivi;
 11. constata che 20 partecipanti possono ricevere incentivi all'occupazione per il lavoro autonomo pari a 400 euro al mese per un periodo massimo di 3 mesi; ritiene che questo importo sia troppo esiguo e il periodo di corresponsione troppo breve per fornire un reale incentivo all'avvio di un'attività autonoma;
 12. accoglie favorevolmente il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato in consultazione con i sindacati Confederación sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón e Unión General de Trabajadores-UGT Aragón nonché con le organizzazioni dei datori di lavoro Confederación de empresarios de Aragón-CREA e Confederación de la pequeña y mediana empresa aragonesa-CEPYME Aragón, e che durante le varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione;

⁽¹⁾ EGF/2010/016 ES Comercio al dettaglio in Aragona. COM(2010)0615.

⁽²⁾ EGF/2011/017 ES Aragón Construction. COM(2012)0290.

Mercoledì 17 settembre 2014

13. osserva che queste indennità restano nettamente al di sotto del limite massimo pari al 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati;
14. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
15. invita le autorità spagnole a garantire che la scelta dei beneficiari delle indennità e degli incentivi rispetti appieno i principi di non discriminazione e pari opportunità;
16. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
17. invita le autorità spagnole e la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate sono condotte nel rispetto dei principi di una sana ed efficiente gestione finanziaria;
18. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni; osserva che la Commissione ha completato la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario entro 12 settimane dal ricevimento della domanda completa;
19. ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, l'impostazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe anticipare le future prospettive del mercato del lavoro e le qualifiche richieste nonché essere compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse;
20. sottolinea che, conformemente all'articolo 9 del regolamento FEG, occorre assicurare che l'assistenza a titolo del FEG sia limitata al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno temporaneo, una tantum, ai beneficiari interessati, oltre che non sostituisca le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
21. constata che il costo totale delle azioni di informazione e di pubblicità è stimato a 4 100 euro solamente; ricorda l'importanza di far meglio conoscere il contributo del FEG e di mettere maggiormente in evidenza il ruolo dell'Unione in proposito;
22. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
23. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona, presentata dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/815/UE.)
